

Reg. Sent. 811/2025

Depositata il 19.05.2025

n. 325/2025 R.G. Tribunale

n. 1058/2025 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Sezione penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - Dott.ssa Maria Michela DI FINE – all’udienza del giorno 19 maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale la seguente

SENTENZA

Art. 442 e ss c.p.p.

nei confronti di:

S. M., nato a (...) il (...), residente in (...) alla via (...) ed ivi elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p.

AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER LO STESSO PROCESSO - PRESENTE

Difensore di fiducia Avv. K. S. P. del foro di Pescara

Posizione giuridica:

- arrestato in data 06/03/2025 in flagranza di reato;

- dal 7.3.2025 sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza in pari data.

IMPUTATO

del reato di cui all’art. 628 c. 2 c.p. poiché per procurarsi un ingiusto profitto e per assicurarsi il possesso delle cose sottratte, dopo aver prelevato dal negozio “(...)” all’interno del centro commerciale “(...)”, diversi capi di abbigliamento per un valore complessivo di euro 278,39 (due paia di scarpe marca Puma, un pantalone Adidas, una felpa Adidas, uno zaino Rifle, un

cappello Under Armour, un giubbino Wampum, quest'ultimo danneggiato e non più vendibile), usava violenza e minaccia nei confronti dell'addetto alla vigilanza D. D. L., che cercava di bloccarlo, tirandogli un pugno, ferendolo, e divincolandosi dalla sua presa.

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale ex art. 99 c. 4 c.p.

In Pescara il 06.03.2025

Conclusioni delle parti:

- Il P.M., dott.ssa Maria Teresa De Meo, ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena di giustizia.

- Il difensore di fiducia, avv. K. S. P., ha chiesto in via principale che, derubricato il fatto nell'ipotesi di tentativo di furto, dichiararsi l'improcedibilità in assenza di valida querela, o comunque minimo della pena; in via subordinata, derubricato il fatto nell'ipotesi di rapina impropria tentata, minimo della pena concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p..

MOTIVAZIONE

In data 06/03/2025, S. M. è stato tratto in arresto per il fatto di reato riportato in epigrafe.

All'udienza del 07/03/2025, l'arrestato è stato condotto dinanzi all'intestato Tribunale per la convalida dell'arresto. Convalidato l'arresto, si è proceduto con il giudizio direttissimo, accogliendo richiesta di termine a difesa.

Alla successiva udienza del 31/03/2025, l'imputato presente ed il difensore hanno formulato istanza di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato; ammesso il rito richiesto ed acquisito il fascicolo del P.M., su istanza della difesa, è stato disposto un breve rinvio per la discussione.

All'udienza del 19.5.2025, in esito alla discussione, il processo è stato definito dandosi lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Sulla scorta degli atti indagine (tutti utilizzabili in virtù del rito prescelto), i fatti sub iudice possono ricostruirsi come segue.

Verso le ore 17:15 del 6 marzo 2025, due volanti della Squadra mobile si portavano, su indicazione della locale sala operativa, all'indirizzo di via (...) essendo sopraggiunta una telefonata sulla linea di emergenza 112 da parte dell'addetto alla vigilanza dell'esercizio

commerciale “(...)”, sito in via (...) presso il Centro Commerciale “(...)”, il quale riferiva di inseguire un ragazzo resosi autore di un furto di capi di abbigliamento. Mentre gli operatori della volante si portavano sul luogo indicato, la sala operativa li informava che l’autore del furto era stato fermato in via Mantini.

Giunti sul posto, gli operatori notavano immediatamente un uomo, in forte stato di alterazione, che veniva trattenuto da un addetto al portierato e da un altro dipendente del negozio, identificato nella persona di K. V.. L’uomo veniva subito bloccato mediante le manette di sicurezza e posto all’interno della vettura di servizio. Accompagnato presso gli uffici della locale Questura, veniva sottoposto a fotosegnalamento e riscontro AFIS e successivamente identificato per S. M., positivo a controllo SDI per numerosi reati analoghi.

L’addetto al portierato in servizio presso l’esercizio commerciale “(...)”, tale D. D. L., successivamente escusso a sommarie informazioni, riferiva che, nel pomeriggio del giorno 6 marzo 2025, intorno alle ore 17:00, veniva informato da una dipendente del negozio addetta alla vendita, tale L. R., della presenza di un ragazzo esile, di carnagione scura e con uno zaino in spalla, che, con contegno guardingo, si aggirava tra gli scaffali espositori prelevando della merce. L’uomo decideva, quindi, di attenzionare il ragazzo, il quale, ad un tratto, apriva la porta antipanico dell’uscita di sicurezza, dandosi alla fuga.

A quel punto, il D. D. si lanciava all’inseguimento del giovane riuscendo a bloccarlo nell’area parcheggio sita all’esterno dell’esercizio commerciale. Il giovane, tuttavia, dimenandosi, riusciva a divincolarsi e fuggire nuovamente. Dopo aver recuperato lo zaino contenente la refurtiva, l’addetto alla vigilanza riprendeva ad inseguire il fuggitivo fino in via Mantini dove, mentre tentava di immobilizzarlo, questi gli sferrava un pugno in pieno volto, riversandosi entrambi a terra.

Gli operatori intervenuti sul posto constatavano, invero, che il D. D. presentava una piccola ferita sull’anulare sinistro, con fuoriuscita di liquido ematico, ed alcune escoriazioni sulle ginocchia. Invitato a farsi medicare, l’uomo, però, rifiutava l’intervento del personale sanitario.

In pari data, intorno alle ore 18:45, giungeva presso gli uffici della locale Questura la responsabile dell’esercizio commerciale “(...)”, A. L., la quale presentava formale denuncia-querela. In quella sede, la donna riferiva che, intorno alle ore 17:00 del trascorso pomeriggio, alcune dipendenti l’avevano allertata che un giovane aveva asportato della merce all’interno

del negozio. Dopo essersi impossessato della refurtiva, il ragazzo si allontanava dal negozio utilizzando l'uscita di emergenza. Inseguito da persona di sicurezza in servizio all'interno del predetto esercizio commerciale, l'uomo veniva, in seguito, fermato in via Mantini.

La donna soggiungeva, altresì, di aver successivamente accertato che la merce asportata consisteva in due paia di scarpe marca Puma, uno zaino marca Rifle, un pantalone marca Adidas, una maglietta marca Adidas, un cappello marca Under Armour ed un giubbino marca Wampum, per un valore complessivo di euro 278,39 (come da relativo scontrino non fiscale versato in atti).

A seguito di perquisizione, detta merce veniva, poi, rinvenuta dagli operatori all'interno dello zaino che lo S. recava con sé.

Di identico tenore sono le dichiarazioni rese da L. R., addetta alla vendita nel reparto abbigliamento sportivo dell'esercizio commerciale "(...)", la quale, escussa a s.i., riferiva di aver notato, intorno alle ore 17:00 del 6 marzo 2025, un giovane magro, di media statura, di carnagione scura e con indosso un berretto di colore verde, che si aggirava, con fare sospetto, tra gli scaffali espositori, avvedendosi, in seguito, che il ragazzo, dopo aver prelevato diversi articoli consistenti in capi di abbigliamento ed una scatola di scarpe, si chinava ed armeggiava con uno zaino che aveva al seguito.

A quel punto, la donna, senza mai perdere di vista il giovane, avvisava la responsabile, A. L., e l'addetto al servizio di portineria, D. D. L.. Insieme a quest'ultimo, si avvicinava verso il ragazzo, il quale velocemente correva in direzione dell'uscita antipanico e si allontanava dal negozio facendo attivare l'allarme sonoro. Raggiunto dal D. D., che nel frattempo si era lanciato al suo inseguimento, il ragazzo, dopo essere stato fermato, iniziava a dimenarsi energicamente riuscendo nuovamente a fuggire. In quel frangente, l'addetto al portierato riusciva a recuperare lo zaino contenente la merce asportata e subito riprendeva ad inseguire il fuggitivo fino a bloccarlo definitivamente in via Mantini. Anche in quella occasione, il ragazzo opponeva resistenza e colpiva il D. D. con un pungo al volto, cadendo entrambi a terra.

Nel corso dell'interrogatorio in sede di convalida dell'arresto, l'imputato forniva la propria versione dell'accaduto, ammettendo parzialmente i fatti addebitatigli ed esternando il proprio pentimento in ordine alla condotta antiggiuridica tenuta. In particolare, l'uomo confermava di essersi recato presso il Centro Commerciale "(...)" e di essersi determinato, per necessità, a

sottrarre alcuni articoli (segnatamente, un paio di scarpe, una tuta ed un giubbino) all'interno del negozio "(...)", per poi darsi alla fuga dopo aver infilato la refurtiva all'interno del proprio zaino. L'uomo, tuttavia, negava di aver opposto resistenza e di aver usato violenza nei confronti dell'addetto alla sicurezza. Invero, stando alle dichiarazioni dell'imputato, dopo averlo inseguito, l'addetto alla vigilanza lo "placcava" e scaraventava a terra, bloccandolo con le sue ginocchia, mentre un altro dipendente del negozio lo afferrava per il collo, lasciandogli un segno, a suo dire, ancora visibile e causandogli problemi nella deglutizione.

Orbene, alla luce di quanto sinora esposto, ritiene questo Giudice che non residuino dubbi in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 628, comma secondo, c.p. a lui ascritto.

Va preliminarmente osservato che tale ipotesi delittuosa sanziona chiunque adoperi "[...] violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità". Come noto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di rapina impropria, la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 c.p. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali (cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 14901 del 19/03/2015). Giova altresì rammentare che, quanto al requisito della immediatezza che lega la sottrazione all'uso della violenza o minaccia, la Suprema Corte ha chiarito che, per la configurazione del reato de quo, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione ed uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità, con la conseguenza che la violenza o la minaccia possono anche realizzarsi in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato (cfr. Cass. Pen., Sez. VII, n. 34056 del 20/07/2018).

Per quanto qui di interesse, va, da ultimo, rilevato che, in tema di rapina impropria, il delitto di cui all'art. 628 c.p. può dirsi consumato nell'ipotesi in cui la cosa venga sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla

cerchia di vigilanza del titolare, essendo a tal fine irrilevante che la refurtiva sia stata abbandonata immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento del tutto aleatorio di un terzo (cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 22098 del 27/05/2015).

Ebbene, sulla scorta dei rammentati principi, non vi sono dubbi circa il fatto che il comportamento assunto, nella specie, dall'imputato rientri a pieno titolo nella fattispecie di reato appena esaminata, avendo lo stesso, dopo essersi impossessato di diversi capi di abbigliamento e calzature sottraendoli dai locali dell'esercizio commerciale (...), opposto resistenza ed esercitato violenza nei confronti dell'addetto alla vigilanza, che lo inseguiva per interromperne la fuga, all'evidente e precipuo scopo di assicurarsi l'impunità.

A nulla rileva che la violenza esercitata dall'imputato si sia materialmente estrinsecata in un "pugno sul volto" - concordemente descritta in questi termini sia dalla vittima sia dalla dipendente addetta alle vendite del predetto esercizio commerciale - e, in ogni caso, assunto una condotta reattiva comunque concretatasi nell'esercizio di energia fisica, essendo ben possibile, alla luce della ricostruzione dell'accaduto quale poc'anzi enucleata, che l'imputato, dimenandosi energicamente al fine di eludere il suo inseguitore e di sottrarsi alla sua presa, così da guadagnarsi la via della fuga e sfuggire alla cattura, abbia strattonato ovvero, altrimenti, colpito con forza l'addetto alla vigilanza fino a farlo rovinare per terra.

Pertanto, per le ragioni anzidette, il Tribunale considera accertata oltre ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità di S. M. in ordine al delitto di rapina impropria a lui ascritto.

Quanto al trattamento sanzionatorio, all'imputato può essere concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., valutato lo scarso valore dei beni sottratti all'interno del centro commerciale, peraltro restituiti all'avente diritto (di cui uno solo risultato danneggiato).

Non emergono elementi per riconoscere le invocate attenuanti generiche, non apparendo decisivo il solo comportamento processuale in riferimento all'ammissione della sottrazione dei beni, non discutibile in relazione alle evidenti emergenze dell'arresto in flagranza di reato.

Ritiene il giudicante di dover riconoscere valenza alla contestata recidiva qualificata, tenuto conto dei precedenti penali a suo carico anche specifici, come da certificato del Casellario Giudiziale in atti, commessi in un arco temporale ravvicinato, aggravante che tuttavia può essere ritenuta sub valente rispetto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (subvalenza ammissibile a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 141/2023) al fine di adeguare la pena al concreto disvalore del fatto.

Pertanto, valutati gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. da ritenere prevalente sulla contestata recidiva, pena base anni cinque di reclusione ed € 1.200,00 di multa, ridotta ex art. 62 n. 4 c.p. ad anni tre e mesi sei di reclusione ed € 900,00 di multa, ulteriormente ridotta per il rito ad anni due e mesi quattro di reclusione ed € 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 168 co. 1° nn. 1 e 2 c.p. va revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a S. M. con il decreto penale di condanna del GIP del Tribunale di Pescara del 13.2.2024 (esecutivo il 26.4.2024), risultando il reato per cui è processo commesso nel quinquennio e comunque risultando pregresse condanne a pena superiore ai limiti stabiliti dall'art. 163 c.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 545 c.p.p. dichiara S. M. colpevole del reato a lui ascritto e, per l'effetto, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. da ritenere prevalente sulla contestata e sussistente recidiva, lo condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed € 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 168 c.p. revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a S. M. con il decreto penale di condanna del GIP Tribunale di Pescara del 13.2.2024 (esecutivo il 26.4.2024).

Pescara , 19 maggio 2025

Il Giudice

Dott.ssa Maria Michela Di Fine